

(N. 2253-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE GALLETTO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 novembre 1957 (V. Stampato n. 3064)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 18 NOVEMBRE 1957

Comunicata alla Presidenza il 15 febbraio 1958

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per il miglioramento del programma di assistenza alimentare all'infanzia, effettuato in Roma il 30 giugno 1955.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ha lo scopo sostanziale di migliorare l'assistenza alimentare all'infanzia fornendo all'amministrazione per le attività assistenziali italiane A.A.I. i mezzi per un più completo, vasto ed efficace funzionamento. Questa istituzione costituitasi nel 1945 aveva ed ha lo scopo di provvedere alle impellenti esigenze di molte famiglie e particolarmente dei loro bambini, che si trovano in condizione economica molto disagiata. Una insufficiente alimentazione può determinare danni irreparabili specie negli organismi dei bambini deboli fin dalla nascita. L'amministrazione delle attività assistenziali italiane nei primi anni ha svolto un'attività per forza di cose limitata e subordinata ai mezzi posti a sua disposizione. Subito dopo la fine della guerra non mancarono gli aiuti dai Paesi esteri e in modo prevalente dagli Stati Uniti, ma era necessario coordinare questa provvidenziale collaborazione per sviluppare un'opera più vasta, completa e duratura.

L'accordo del 30 giugno 1955 oggetto del presente disegno di legge mira precisamente a raggiungere codesto scopo. L'opera è già funzionante e provvede a vasti bisogni attraverso numerosi organismi — asili infantili, refettori scolastici, istituti per ragazzi — raggiungendo il notevole numero di 26.102 istituti e contribuendo ad assistere circa 1 milione e mezzo di bambini. Esistono inoltre colonie estive temporanee e diurne in numero di 3.700 che assistono circa 500 mila fanciulli.

Nello Scambio di Note tra l'Ambasciata americana ed il nostro Ministero degli esteri sono fissati con molta precisione l'esatta quantità di merci che annualmente vengono trasmesse all'Opera assistenziale italiana — farina, latte, zucchero, pasta, riso, legumi, grassi, formaggio, marmellata, carne, pesce, crema di cioc-

colato e altri generi tanto importanti per l'alimentazione. L'amministrazione assistenziale italiana ritira questi prodotti che poi vengono distribuiti nei centri provinciali raggiungendo le opere periferiche; il personale dell'amministrazione provvede poi ad una intelligente istruzione ed educazione di carattere alimentare in modo che codesti prodotti vengano confezionati o sfruttati nel modo più razionale, per cui le famiglie ed i bambini assistiti debbano gradualmente comprendere anche l'importanza tecnica nella confezione degli alimenti.

Da questi brevi cenni e dalle note scambiate tra i due Governi si può facilmente desumere l'importanza di questa convenzione e l'utilità che ne ricavano i fanciulli italiani più diseredati.

E poichè la sola fornitura di codesta importante quantità di alimenti non avrebbe potuto essere portata a destinazione senza notevoli spese, il disegno di legge provvede all'assegnazione straordinaria di lire 1 miliardo a favore dell'amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali; questa assegnazione straordinaria trova la sua copertura nel fondo speciale previsto dal Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58. Il disegno di legge ha quindi ottenuto il parere favorevole del Ministero del tesoro.

Questi brevi cenni, onorevoli senatori, possono essere sufficienti per dimostrare l'importanza dell'opera e per chiedere la vostra approvazione al presente disegno di legge, formulando l'augurio che l'opera possa funzionare nel modo più efficace, con evidente beneficio dei fanciulli italiani, specie di coloro che per un complesso di cause vivono ancora nella povertà e nell'indigenza.

GALLETTO, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

È approvato lo Scambio di Note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per il miglioramento del programma di assistenza alimentare all'infanzia, effettuato in Roma il 30 giugno 1955.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

L'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1 è curata ai sensi del decreto legislativo 19

settembre 1947, n. 1006, ratificato con la legge 3 aprile 1953, n. 296, dall'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali, a favore della quale è autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire un miliardo.

Art. 4.

All'onere di cui al precedente articolo si provvederà a carico del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58, per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.